

La Seconda Commissione ha modificato l'articolo relativo alla norma finanziaria per come di seguito indicato

**Art. 5
(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio 2012 in euro 50.000,00, si provvede con la disponibilità esistente all'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa, nell'ambito del Programma annuale previsto dall'art. 4 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per gli anni successivi, si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome stanziare all'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa, secondo le modalità e per gli importi stabiliti nel Programma annuale di cui al precedente comma.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.